

Regolamento di ammissione alla Fondazione Polo Terra

Art. 1 - Membri della Fondazione Polo Terra

I soci della Fondazione Polo Terra, in conformità all'art. 7 dello Statuto, possono essere membri **fondatori promotori, fondatori e partecipanti**.

Sono soci:

- **fondatori promotori**, i soggetti pubblici e privati che hanno promosso la Fondazione, ovvero hanno costituito la Fondazione oppure hanno aderito nei sei mesi successivi;
- **fondatori** le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti, le fondazioni o agenzie a seguito di richiesta e delibera del Consiglio di Indirizzo a maggioranza assoluta;
- **partecipanti** le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti, le fondazioni e associazioni che manifestano la volontà di contribuire agli scopi della Fondazione secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto.

I soci Fondatori e Partecipanti contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Indirizzo, ai sensi degli artt. 7 ed 11 dello Statuto.

Art. 2 – Domanda e requisiti di ammissione

La domanda di ammissione alla Fondazione, sia per i soci fondatori che partecipanti, deve essere inoltrata per iscritto al Consiglio di Indirizzo della Fondazione e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- a) generalità complete del soggetto richiedente se persona fisica, ovvero, se persona giuridica, generalità complete del legale rappresentante di essa e una breve descrizione dell'attività svolta con indicazione dell'eventuale codice attività;
- b) autocertificazione del possesso dei diritti civili e politici e dell'assenza di procedure concorsuali e/o giudiziarie in corso;
- c) dichiarazione autocertificata di assenza di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con la Fondazione o con soci di essa.

In linea di massima, al fine di coinvolgere nella Fondazione soggetti impegnati nella società civile, organizzazioni impegnate nella ricerca, associazioni riconosciute da E.E.P.P. o iscritte in elenchi gestiti da E.E.P.P. che hanno come obiettivo lo sviluppo sociale e culturale delle comunità, si individuano alcune categorie che possono richiedere l'ammissione alla Fondazione Polo Terra:

- i soggetti pubblici o privati,
- le persone fisiche;
- i centri di ricerca accreditati,
- le organizzazioni non a scopo di lucro,
- le associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori,
- le organizzazioni bilaterali.

Tali categorie possono essere modificate e/o integrate tramite delibera del Consiglio di Indirizzo.

La domanda di ammissione entro trenta giorni dal suo ricevimento viene valutata dal Consiglio di Indirizzo che ne sarà data comunicazione al richiedente.

Art. 4 – Obblighi del nuovo socio

In caso di ammissione, il nuovo socio riceverà una richiesta formale di versamento della quota e, entro i trenta giorni successivi, provvederà al suo versamento, sotto pena, in difetto, della esclusione di diritto dalla Fondazione.

Il socio escluso, automaticamente o mediante formale comunicazione, non potrà ripresentare domanda di ammissione per il biennio successivo all'esclusione

Art. 3 Contributo per l'ammissione

Il Consiglio di indirizzo, ai sensi degli artt. 7 e 11 dello Statuto, stabilisce annualmente su proposta della Giunta il contributo minimo per l'attribuzione della qualifica di Fondatore. Per l'ammissione come Partecipante, la quota di adesione è pari al 20% di quella definita per l'anno di riferimento per le organizzazioni private e pubbliche che richiedono l'ammissione come Fondatori.

Art. 5 Esclusione

Rappresentano casi di esclusione di diritto dalla Fondazione quelle previste dall'art. 8 dello Statuto e il verificarsi delle seguenti circostanze.

- a) Mancato versamento della quota di adesione nel termine previsto dall'art. 4;
- b) Assoggettamento del socio a procedure concorsuali o penali se persona fisica o assoggettamento del legale rappresentante a procedure esecutive, penali o concorsuali o che sia destinatario di provvedimenti interdittivi,
- c) Perdita dei requisiti di onorabilità del socio o cancellazione dell'impresa da R.I. o eliminazione o commissariamento dell'Ente;
- d) Eccessiva animosità o conflittualità del socio in Assemblea che rallenti i lavori della Fondazione in maniera significativa.

Per i soci fondatori non in regola con il versamento della quota di ammissione, è stabilito l'esclusione dalla Fondazione, decorsi 30 gg. dalla formale richiesta di adempimento.

Art. 6 - Recesso

È possibile recedere dalla Fondazione mediante inoltro di richiesta in tal senso al Consiglio di Indirizzo della Fondazione; il recesso dovrà essere richiesto almeno tre mesi prima del termine previsto dalla legge per la presentazione del bilancio annuale della Fondazione ed obbliga, comunque, il socio recedente a regolarizzare eventuali pendenze economiche con la Fondazione.

Art. 7 – Norma finale

Avverso i provvedimenti di diniego di ammissione ed esclusione non è ammesso reclamo né amministrativo né giurisdizionale essendo l'ammissione mero atto discrezionale del Consiglio di Indirizzo.